

usicivici

beni comuni, proprietà collettive e diritto demaniale

usicivici.wordpress.com

Giurisprudenza

Cassazione civile, Sez. II, Sent., 10-02-2014, n. 2915

Pres. ODDO, rel. FALASCHI

Sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 32278/07) proposto da:

COMUNE di PERTOSA, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to STARACE Aldo del foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Claudia De Curtis in Roma, via M. Dionigi n. 57;

- ricorrente -

contro

COMUNE di AULETTA, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to LANOCITA Francesco del foro di Salerno e dall'Avv.to M. Athena Lorizio del foro di Roma, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Dora n. 1;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

nonchè sul ricorso incidentale (R.G. n. 2458/08) proposto dal Comune di Aletta;

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 16 depositata il 27 settembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 23 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito l'Avv.to Lorizio M. Athena, per parte resistente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 30 ottobre 1990 il Comune di Pertosa - dopo un lungo contenzioso avviato in sede giudiziale nel 1949 - riassumeva, avanti al Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Campania ed il Molise, in esecuzione di quanto disposto nella sentenza della Corte di appello di Roma - Sezione Speciale Usi Civici n. 18 del 1989 (cui la controversia era stata rimessa dalla Corte di Cassazione con decisione n. 654 del 26.11.1966/22.3.1967 a seguito dell'annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma del 13.12.1939/26.1.1940 sul capo relativo all'esistenza di un giudicato esterno circa la sussistenza della promiscuità a favore di Pertosa sul territorio di (OMISSIS) sito sulla sinistra del fiume (OMISSIS), non ravvisabile, altresì, giudicato interno, costituito dalla sentenza commissariale 21.4.1951, in ordine a detta promiscuità), il giudizio proposto nei confronti del Comune di Auletta, affinché venisse disposta, in sede di rinvio della L. n. 1766 del 1927, ex art. 32, comma 4, consulenza tecnica di carattere storico diplomatico sulla proprietà dei terreni ricompresi nella zona c.d. (OMISSIS), posti a destra del fiume (OMISSIS), nell'ambito della richiesta di accertamento della esistenza di servitù non reciproca di pascolo su detta area in favore del Comune ricorrente.

Espletata ulteriore istruttoria documentale ai sensi della L. n. 1766 del 1927, art. 2, di natura specialistica tecnica sugli atti specificamente indicati dal giudice del rinvio (atto di d.P.N. dell'anno 1131 ed i successivi decreti regi di conferma, in particolare l'atto dell'anno 1267), in esito a tale indagine peritale, il Commissario adito, con sentenza n. 2 del 2004, rigettava tutte le richieste e le pretese del Comune di Pertosa in ordine alla presunta servitù non reciproca di pascolo sulla (OMISSIS) e per l'effetto confermava i precedenti giudicati (sentenza commissariale del 1951, confermata dalla sentenza della Corte di appello di Roma n. 18 del 1989, a sua volta confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8069 del 1992) che avevano accertato e dichiarato la demanialità universale della (OMISSIS) a favore del Comune di Auletta, nonché l'avvenuto scioglimento della promiscuità sui terreni alla destra del fiume (OMISSIS).

In virtù di rituale reclamo proposto dal Comune di Pertosa, con il quale lamentava difetto motivazionale circa la irrilevanza ritenuta dal Commissario con riferimento al documento del 19.1.1811 e al conseguente verbale di scioglimento delle promiscuità del 15.9.1811, oltre ad erroneo giudizio di non autenticità del privilegio del 1131, confermato dall'istrumento dell'agosto 1267, la Corte di appello di Roma - Sezione Usi Civici, nella resistenza del Comune di Auletta, rigettava il reclamo, con conferma della sentenza commissariale.

A sostegno dell'adottata sentenza la corte capitolina evidenziava - relativamente al merito - che le critiche mosse alla negata autenticità del privilegio del 1131, relativo ai diritti di pascolo (ed accessori), unico all'epoca idoneo a fondare l'esistenza di diritti collettivi della popolazione di Pertosa sulla base di una concessione fatta dal feudatario d.P.N. sui demani di sua diretta disponibilità, non erano condivisibili giacchè l'indagine documentale si fondava su metodo di analisi imposto dalla stessa sentenza di rinvio, laddove prescriveva di verificare la presenza dei requisiti propri degli atti dei Comites normanni, donde il rilievo dell'invocazione simbolica e dei caratteri utilizzati per la scrittura corrispondeva a detto dettato. Aggiungeva che, in tal senso, la evidenziazione del legamento "ci" in luogo di "ti" per l'individuazione

dell'epoca di redazione del documento e per la riferibilità al notaio S., che negli altri atti ad egli attribuiti risultava avere usato costantemente il legamento "ti", oltre alla diversità del signum tabellionis rispetto a quello tipico del notaio estensore, confortavano la statuizione di non genuinità del documento costitutivo del diritto vantato dal Comune di Pertosa.

Dall'accertata falsità del privilegio del 1131 conseguiva che non costituiva prova dell'attribuzione della c.d. (OMISSIS) al demanio di Pertosa neppure il verbale del 12 agosto 1267, non avendo dato il re Carlo 1^a d'Angiò ad Angelo di Bisancio de Riso il 26.9.1266 alcun mandato di indagare sulla legittimità del c.d. privilegio, ma contando sulla sua legittimità, aveva dato ordine di farne rispettare il contenuto, ripristinando "l'entità dell'originaria corrisposta in natura (due arieti all'anno)", deponendo in tal senso sia le espressioni usate nel conferire il mandato, sia il riferimento, nello stesso atto, all'esistenza di una consuetudine.

Concludeva che restavano assorbite le ulteriori censure, relative ad atti successivi agli unici documenti di cui era stata accertata la non autenticità, volte a fondare la prova dell'esistenza dei diritti collettivi in favore degli uomini di Pertosa.

Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma - Sezione Specializzata in materia di usi civici ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Pertosa, articolato su cinque motivi, al quale ha resistito con controricorso il Comune di Auletta, con il quale ha presentato anche ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.

Motivi della decisione

Il ricorso principale ed i ricorsi incidentali vanno preliminarmente riuniti, a norma dell'art. 335 c.p.c., in quanto attengono al medesimo provvedimento.

In via pregiudiziale va esaminata la questione della tempestività del reclamo, dedotto dal Comune di Auletta con l'unico motivo del ricorso incidentale, il quale nel lamentare la erronea applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 7, commi 1, 2 e 3, non richiedendo espressamente la norma che l'agente postale certifichi le ricerche effettuate per la consegna dell'atto al destinatario, pone il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte di Cassazione se incorra nella violazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, commi 2 e 3, in tema di notificazione degli atti a mezzo posta, il giudice di merito che ha ritenuto nulla la notificazione di un atto giudiziario effettuata dall'agente postale mediante consegna dell'atto stesso al portiere dello stabile del destinatario senza dare atto della vana ricerca delle altre persone alle quali, in assenza del destinatario, avrebbe dovuto essere consegnato il plico con precedenza sul portiere".

Invero il Collegio pur non disconoscendo la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 7381 del 25 marzo 2013, così massimata "in tema di giudizio per cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito (quale, nella specie, improponibilità dell'appello, comunque rigettato, in relazione all'intervenuta rinuncia preventiva all'impugnazione, disattesa nella sentenza gravata sul presupposto della nullità di detta rinuncia) ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicchè, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di

decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale", non ritiene però di farne applicazione nella specie trattandosi di indicazione svolta solo per esigenze di completezza, che pertanto non è vincolante.

Tanto precisato, il motivo non può trovare ingresso avendo la corte distrettuale fatto buon governo dei principi costantemente affermati da questa Corte in materia di notifica a mezzo posta ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 7, nel testo anteriore a quello introdotto dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2 quater, convertito in L. n. 31 del 2008, applicabile "ratione temporis".

In tema di notifica a mezzo del servizio postale la L. n. 890 del 1982, art. 8, al pari del resto dell'art. 139 c.p.c., riguardante la notifica eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, consente la ricezione dell'atto da parte di un soggetto diverso dal destinatario attraverso la previsione di una successione preferenziale tassativa e vincolante delle categorie di persone alle quali la copia deve essere consegnata, successione che presuppone la necessità, ai fini della validità della notifica, dell'assenza di coloro che si trovino in posizione di precedenza per giustificare la consegna a soggetti appartenenti alla categoria successiva. E di tale assenza o rifiuto l'ufficiale postale (o l'ufficiale giudiziario) deve darne atto nell'avviso di ricevimento (o nella relata). Orbene, nell'ipotesi in esame non risulta che la notifica della sentenza di primo grado - da cui il Comune di Auletta vorrebbe far decorrere il termine breve per interporre reclamo - sia avvenuta a mani del portiere dello stabile, previa indicazione dell'assenza del destinatario ovvero il rifiuto o l'assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto in posizione preferenziale (persona di famiglia o addetta alla casa od al servizio del destinatario), come statuito dai giudici del reclamo. Pertanto, non contenendo la relazione dell'ufficiale postale l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella citata norma, la notificazione doveva ritenersi senz'altro nulla e per l'effetto tempestivo il reclamo proposto dal Comune di Pertosa nel termine lungo.

Passando all'esame del ricorso principale, con il primo motivo l'ente locale ricorrente lamenta la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: in particolare, di avere la corte di merito confermato la statuizione del Commissario in ordine alla non autenticità del documento con il quale Conte d.P.N. nell'agosto 1131 avrebbe concesso il privilegio in contesa, condividendo le risultanze della c.t.u., senza avere effettuato - secondo le più accreditate acquisizioni della scienza - un'indagine di tipo grafologico, usando a comparazione gli altri atti rogati dal medesimo notaio S., come richiesto dal C.T.P., limitando la comparazione alla sola tecnica di confezionamento dell'atto.

Il motivo è privo di pregio.

Va premesso che, per diritto vivente della giurisprudenza di questa Corte, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni svolte dal Giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il

compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne deriva che alla cassazione della sentenza per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal Giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente e illogico, e non già quando il Giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. n. 13910 del 2011; Cass. n. 12362 del 2006). Ciò comporta che il ricorrente che censura di vizio di motivazione della sentenza ha l'onere di indicare in modo specifico e puntuale le ragioni per cui la motivazione del provvedimento non sarebbe appagante o adeguata e che, laddove ritenga che l'errore del giudice sia consistito nell'omessa o erronea valutazione di elementi probatori, di segnalare esattamente tali elementi, di illustrare il motivo per cui essi sarebbero rilevanti e, a tal fine, di trascriverne il contenuto, in osservanza del principio di autosufficienza, al fine di consentire alla Corte di valutare la sussistenza e decisività delle stesse (Cass. n. 17915 del 2010; Cass. n. 18506 del 2006).

Sulla base di tali considerazioni, la censura di vizio di motivazione sollevata dal Comune ricorrente non appare idonea, per come formulata, a superare il preliminare vaglio di ammissibilità del motivo. Essa attinge un apprezzamento di merito adeguatamente e logicamente fondato dal giudice del reclamo con richiamo alla condivisibilità del metodo, degli argomenti e delle conclusioni del c.t.u., chiarendo anche per quali ragioni gli esiti dell'accertamento non erano scalfiti dalle contrarie osservazioni del consulente di parte del Comune di Pertosa.

In primo luogo la Corte territoriale ha rilevato la necessità di utilizzare un metodo di analisi su elementi estrinseci, come prescritto dalla sentenza della Corte di appello di Roma del 19.6.1989, che nel disporre il rinvio al Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Campania ed il Molise, indicava quale tema di accertamento nell'espletamento dell'indagine documentale del privilegio del 1131 la verifica della presenza dei requisiti propri degli atti dei Comites normanni dell'epoca, donde il rilievo dell'invocazione simbolica e dei caratteri utilizzati per la scrittura. Prosegue sulla rilevanza di evidenziare il legamento "ci" in luogo di "ti" per l'individuazione dell'epoca di redazione del documento, per essere stato il primo introdotto oltre cinquanta anni dopo l'epoca alla quale si vorrebbe far risalire il documento in contestazione, e a riprova di ciò osserva che negli altri atti di sicura attribuzione al notaio S. viene utilizzato il legamento "ti". Per completezza di esame della tesi difensiva del Comune ricorrente non può non rilevarsi come lo stesso nell'argomentare le proprie critiche non abbia tenuto in alcun conto l'ulteriore elemento dal quale la Corte distrettuale ha tratto - unitamente agli altri elementi di fatto, precisi e determinati - il convincimento della non autenticità del titolo in secondo luogo, ossia la diversità di signum tabellionis (sostanzialmente il sigillo).

Con il secondo motivo l'amministrazione ricorrente lamenta la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione della L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 2, per avere il giudice del reclamo immotivatamente reputato che il verbale del 12 agosto 1267 era inidoneo a fondare le pretese del

Comune di Pertosa, dal momento che il c.t.u. nel ricostruire la portata dell'incarico conferito da re Carlo 1^a d'Angiò ad Angelo di Bisancio de Riso di Bari, segretario d.P., ha argomentato che si voleva verificare la fondatezza dei diritti di pascolo e di pesca degli uomini di Pertosa e se questi fossero stati accertati, di permettere ai suoi dipendenti di esigere solo il tributo dovuto.

Aggiunge il ricorrente che, d'altro canto, già il privilegio del 1131 richiama una precedente concessione, rilasciata, pochi anni prima, da G., padre di N. (Conte d.P. N.); precisa, altresì, che il documento 12.8.1267 deve considerarsi scritto e come tale idoneo, ai sensi della L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 2, a provare l'esistenza dell'uso civico, anche laddove quest'ultimo si fondi su una preesistente consuetudine. A conclusione del mezzo è posto il seguente quesito di diritto: "Dica codesta Ecc.ma Corte di Cassazione se incorre nella violazione della L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 2, il giudice che non reputi sussistere la prova documentale a fronte di un regio decreto scritto; dica ancora codesta Ecc.ma Corte di Cassazione se è incorsa nella violazione della L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 2, la Corte di appello laddove non ha reputato sussistente la prova documentale a fronte del documento 12 agosto 1267".

Non è meritevole di accoglimento neanche detto mezzo.

A prescindere dal rilevare la genericità del c.d. momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) laddove non illustra il punto di contrasto fra la decisione assunta in sede di reclamo e la dedotta erronea interpretazione dei documenti indicati, in ogni caso il vizio denunciato attinge una interpretazione del contenuto del verbale del 1267 che è rimessa in via esclusiva al giudice di merito, quando - come nella specie - è sufficientemente e logicamente motivata.

Infatti il giudice del reclamo, ritenuto atto costitutivo del privilegio quello del 1131, ha valutato essere i documenti successivi una mera ricognizione di detto diritto, per cui la verifica degli stessi risultava superata dalla non autenticità del primo. Del resto appare logica la conclusione secondo cui l'incarico assegnato da Carlo 1^a d'Angiò ad Angelo di Bisancio de Riso del 26.9.1266 non poteva che essere ricognitivo di una situazione preesistente e risalente nel tempo, in considerazione del tenore dello stesso, con la conseguenza che anche diversamente argomentando sarebbe risultato frutto di un errore.

Con il terzo mezzo viene dedotta la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per non avere la Corte di appello ritenuto decisivo ai fini della individuazione dei documenti costitutivi del privilegio il verbale del 1267 sull'assunto che "non si ricava l'altra caratteristica che consentirebbe al riconoscimento regio di fondare il diritto degli uomini di Pertosa e cioè la non appartenenza originaria delle terre ai cittadini di Auletta, che avrebbe impedito la validità di ogni atto di disposizione del feudatario" (pag. 9 della sentenza).

La censura è inammissibile.

Invero la considerazione fatta dalla corte di appello in merito alla non rilevanza del verbale del 1267 a fondare le pretese del Comune di Pertosa costituisce argomento ulteriore rispetto a quello della non autenticità del documento del 1131.

Va, a tal fine, rilevato che la riferita affermazione della sentenza impugnata ha natura di affermazione ad abundantiam, consistente cioè in argomentazione rafforzativa di quella costituente la premessa logica della statuizione contenuta nel dispositivo. Tali affermazioni vanno considerate di regola superflue e quindi giuridicamente irrilevanti ai fini della censurabilità qualora, come nella fattispecie, l'argomentazione rafforzata sia per sé sufficiente a giustificare la pronuncia adottata. Infatti le argomentazioni ad abundantiam non sono suscettibili di impugnazione in sede di legittimità indipendentemente dalla loro esattezza o meno, se il dispositivo sia fondato su corretta argomentazione avente carattere principale ed assorbente.

E' quindi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", e pertanto non costituente "ratio decidendi" della medesima, non avendo nessuna influenza sul dispositivo e, quindi, non producendo effetti giuridici (da ultimo, Cass. 5 febbraio 2013 n. 2736; ma già Cass. 10 giugno 1999 n. 5714; Cass. 23 luglio 1987 n. 6431 e Cass. 13 giugno 1987 n. 5231).

Il quarto mezzo, con cui è denunciata la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché violazione e falsa applicazione della L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 32, degli artt. 161 e 346 c.p.c., per avere la corte di merito ritenuto di limitare il suo esame ai soli documenti del 1131 e del 1267, culmina nel seguente quesito di diritto: "Dica codesta Ecc.ma Corte di Cassazione se incorre nella violazione della L. 16 giugno 1027, n. 1766, art. 32 e dell'art. 161 c.p.c. e dell'art. 346 c.p.c. il giudice di appello che non esamini i documenti ritualmente prodotti dinanzi al giudice di prime cure, pur in assenza di qualsiasi avversa censura in punto di inammissibilità; dica ancora codesta Ecc.ma Corte di Cassazione se è incorsa nella violazione della L. 16 giugno 1027, n. 1766, art. 32 e dell'art. 161 c.p.c. e dell'art. 346 c.p.c. la Corte di appello laddove ha reputato assorbite le censure svolte per criticare la valenza probatoria attribuita dal Commissario al verbale del 19.1.1811 ed al conseguente verbale 15.9.1811 nonché quelle fondate sull'atto 4 marzo 1786".

Con il quinto motivo è denunciata la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in particolare con riferimento al verbale del gennaio 1811, che come evidenziato dal C.T.P. C., costituisce l'unica autentica ricognizione territoriale dei demani del Comune di Auletta, tra cui è inclusa la sola (OMISSIS) e non anche la (OMISSIS). Aggiunge il ricorrente che la corte di merito si sarebbe limitata ad una indagine lacunosa, reputando che la non menzione della (OMISSIS) nel documento del 19.1.1811 sarebbe da riferire all'irrelevanza del luogo di piccola estensione ed inadatto alla coltura ed al pascolo, mentre tutta la storia dell'area sarebbe stata costellata da accese contestazioni religiose e vertenze giudiziarie, che ne dimostrerebbero la primaria rilevanza per le comunità interessate, come sottolineato dal C.T.P. C..

Gli ultimi due mezzi, tra loro strettamente dipendenti, vertendo entrambi sulla valenza probatoria dell'impianto istruttorio, non possono dirsi fondati.

La Corte territoriale, infatti, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente ha esaminato i verbali del 1811 e l'atto datato 4 marzo 1786, escludendone la rilevanza al fine della prova dell'esistenza dei diritti collettivi sull'assunto della accertata non autenticità del privilegio del 1131.

Tale valutazione, inerendo al merito della controversia ed essendo inserita nel complesso degli elementi presi in esame dalla Corte territoriale con l'ampia motivazione di cui si è in precedenza detto, che ha diffusamente esaminato tutta la documentazione in atti, non appare suscettibile di scrutinio in questa sede di legittimità.

Lo stesso deve dirsi per tutte le altre censure che il ricorrente muove alla sentenza impugnata sotto il profilo della motivazione. Gli argomenti posti dalla Corte d'appello a base della decisione, appaiono, infatti, fondati su un attento ed esaustivo esame delle risultanze istruttorie e correttamente e coerentemente argomentati sotto il profilo logico-giuridico, con la conseguenza che si sottraggono a qualunque vaglio in sede di legittimità anche perchè le censure avanzate dal ricorrente tendono a far valere una diversa interpretazione delle risultanze processuali in tal modo investendo inammissibilmente il merito della decisione.

Nè la circostanza della omessa valutazione della controversia definita dalla Santa Sede nel 1711 relativa al riconoscimento dei diritti di proprietà e di giurisdizione della Chiesa di Pertosa su dette terre per donazione effettuata da d.B.P., di cui si assume fatta menzione nella consulenza tecnica di parte del 15.2.1996, può essere esaminata in sede di legittimità, stante la genericità della doglianza che oltre a non indicare quando sarebbe stata introdotta nel giudizio di merito, non riporta neanche il tenore dell'atto.

In definitiva, alla luce delle esposte ragioni, il ricorso principale e quello incidentale vanno respinti, e le spese del presente giudizio compensate in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta;

dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2014